



CITTÀ DI DOMODOSSOLA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Al Corpo di Polizia Locale
Piazza Mellerio, 6
28845 DOMODOSSOLA (VB)
pm@comune.domodossola.vb.it

Oggetto: Istanza di autorizzazione al pagamento rateale delle sanzioni pecuniarie per violazioni del Codice della Strada, ai sensi dell'art. 202 bis.

Il/La sottoscritto/a, nato/a a il e residente a in via (codice fiscale), dichiara di aver ricevuto in data la notifica e/o la contestazione del verbale di accertamento di violazione n. del redatto dal Corpo di Polizia Locale di Domodossola per la violazione dell'art./degli artt. del Codice della Strada, per il/i quale/i è previsto il pagamento di € ovvero di complessivi €, se trattasi di più violazioni accertate contestualmente con lo stesso verbale. Tanto premesso, ai sensi dell'art 202 bis del Codice della Strada, come introdotto dalla legge 29 luglio 2010, n. 120, il/la sottoscritto/a

DICHIARA,

sotto la propria responsabilità e consapevole della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti e delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi (artt. 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445) di trovarsi in condizioni economiche disagiate, e, pertanto,

CHIEDE

la ripartizione del pagamento del suddetto importo in n. **rate mensili**.
Al riguardo, dichiara di aver preso conoscenza del testo dell'art. 202 bis del Codice della Strada, secondo il quale può avvalersi della facoltà di presentare l'istanza di rateazione chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore ad Euro 10.628,16. Alla presente allega copia di un documento di identità in corso di validità ed allega altresì (barrare la casella che interessa):

☐ copia autentica dell'ultima dichiarazione dei redditi delle persone fisiche;



CITTÀ DI DOMODOSSOLA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

- ☐ dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la situazione reddituale o economica ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti dalla legge;

AVVERTENZA

Ai sensi del predetto art. 202 *bis*, comma 2, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante, e il limite di reddito di € 10.628,16 è elevato di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi

Ricorrendo questo caso, allega alla presente anche (barrare la casella che interessa):

- ☐ copia/e della/e dichiarazione/i dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente il suo nucleo familiare;
- ☐ copia attestazione ISEE in corso di validità;
- ☐ dichiarazione/i sostitutiva/e di certificazioni ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 attestante la/le situazione/i reddituale/i o economica/economiche;

In conformità a quanto previsto dall'art. 202 *bis*, comma 5, del Codice della Strada, il sottoscritto è consapevole che la presentazione dell'istanza implica la rinuncia ad avvalersi della facoltà di ricorso al Prefetto di cui all'art. 203 e di ricorso al Giudice di Pace di cui all'art. 204 *bis* del codice della strada.

Nota bene:

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.13-14 del GDPR (*General Data Protection Regulation*) 2016/679, del D.Lgs. 10.08.2018 n. 101 e del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento attinente alla presente autorizzazione, mediante supporti cartacei o informatici e per la pubblicazione sul sito web comunale. Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter dar corso al procedimento. Il titolare del trattamento è la Città di Domodossola nei confronti del quale il dichiarante potrà esercitare i propri diritti ai sensi dell'art.7 del Capo III del GDPR 2016/679. L'informativa privacy completa è consultabile sul sito web comunale.

L'insieme delle informazioni contenute nel presente modulo costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt.7 e 8 della l.241/1990 e ss. mm. e ii. il destinatario può far pervenire ogni osservazione relativa al procedimento anche a mezzo e-mail a: **pm@comune.domodossola.vb.it**

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, l'istanza è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritta e presentata insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità.

Lì _____ data _____

Firma per accettazione ed autocertificazione

AVVERTENZA: ai sensi dell'art.75 del D.P.R.445/2000 e **ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 76 in caso di dichiarazione mendaci o esibizione, formazione ed uso di atti falsi**, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante

Piazza Mellerio, 6 – 28845 DOMODOSSOLA (VB)

☎ 0324.492233 C.F./Partita Iva 00426370037

e-mail: pm@comune.domodossola.vb.it

PEC: protocollo@pec.comune.domodossola.vb.it

www.comune.domodossola.vb.it



CITTÀ DI DOMODOSSOLA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Di seguito è riportato il testo integrale dell'art.202-bis CdS

Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285 Nuovo codice della strada. Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 maggio 1992, n. 114, S.O.

Art. 202-bis Rateazione delle sanzioni pecuniarie^[1462]

In vigore dal 13 agosto 2010

1 . I soggetti tenuti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria per una o più violazioni accertate contestualmente con uno stesso verbale, di importo superiore a 200 euro, che versino in condizioni economiche disagiate, possono richiedere la ripartizione del pagamento in rate mensili.

2 . Può avvalersi della facoltà di cui al comma 1 chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell' imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore ad euro 10.628,16. Ai fini di cui al presente comma, se l' interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l' istante, e i limiti di reddito di cui al periodo precedente sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.

3 . La richiesta di cui al comma 1 è presentata al prefetto, nel caso in cui la violazione sia stata accertata da funzionari, ufficiali e agenti di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 208. È presentata al presidente della giunta regionale, al presidente della giunta provinciale o al sindaco, nel caso in cui la violazione sia stata accertata da funzionari, ufficiali e agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province o dei comuni.

4 . Sulla base delle condizioni economiche del richiedente e dell'entità della somma da pagare, l'autorità di cui al comma 3 dispone la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di dodici rate se l' importo dovuto non supera euro 2.000, fino ad un massimo di ventiquattro rate se l' importo dovuto non supera euro 5.000, fino ad un massimo di sessanta rate se l' importo dovuto supera euro 5.000.

L' importo di ciascuna rata non può essere inferiore ad euro 100. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi al tasso previsto dall'articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.

5 . L' istanza di cui al comma 1 deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione. La presentazione dell' istanza implica la rinuncia ad avvalersi della facoltà di ricorso al prefetto di cui all'articolo 203 e di ricorso al giudice di pace di cui all'articolo 204- bis. L' istanza è comunicata dall'autorità ricevente all'ufficio o comando da cui dipende l'organo accertatore. Entro novanta giorni dalla presentazione dell' istanza l'autorità di cui al comma 3 del presente articolo adotta il provvedimento di accoglimento o di rigetto. Decorso il termine di cui al periodo precedente, l'istanza si intende respinta.

6 . La notificazione all' interessato dell'accoglimento dell' istanza, con la determinazione delle modalità e dei tempi della rateazione, ovvero del provvedimento di rigetto è effettuata con le modalità di cui all'articolo 201. Con le modalità di cui al periodo precedente è notificata la comunicazione della decorrenza del termine di cui al quarto periodo del comma 5 del presente articolo e degli effetti che ne derivano ai sensi del medesimo comma. L'accoglimento dell' istanza, il rigetto o la decorrenza del termine di cui al citato quarto periodo del comma 5 sono comunicati al comando o ufficio da cui dipende l'organo accertatore.

7 . In caso di accoglimento dell' istanza, il comando o ufficio da cui dipende l'organo accertatore provvede alla verifica del pagamento di ciascuna rata. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione. Si applicano le disposizioni del comma 3 dell'articolo 203.

8 . In caso di rigetto dell' istanza, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve avvenire entro trenta giorni dalla notificazione del relativo provvedimento ovvero dalla notificazione di cui al secondo periodo del comma 6.

9 . Con decreto del Ministro dell' interno, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo.

10. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell' interno, del lavoro e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti, sono aggiornati ogni due anni gli importi di cui ai commi 1, 2 e 4 in misura pari all' intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell' indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nei due anni precedenti. Il decreto di cui al presente comma è adottato entro il 1° dicembre di ogni biennio e gli importi aggiornati si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Note:

Piazza Mellerio, 6 – 28845 DOMODOSSOLA (VB)

☎ 0324.492233 C.F./Partita Iva 00426370037

e-mail: pm@comune.domodossola.vb.it

PEC: protocollo@pec.comune.domodossola.vb.it

www.comune.domodossola.vb.it



CITTÀ DI DOMODOSSOLA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

[1462]Articolo inserito dall'art. 38, comma 1, L. 29 luglio 2010, n. 120.

Piazza Mellerio, 6 – 28845 DOMODOSSOLA (VB)
☎ 0324.492233 C.F./Partita Iva 00426370037
e-mail: pm@comune.domodossola.vb.it
PEC: protocollo@pec.comune.domodossola.vb.it
www.comune.domodossola.vb.it